

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3211

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, PIRO, BALZAMO, CAVICCHIOLI, CURCI,  
D'ADDARIO, CELLINI, BARBALACE, POLVERARI, NOCI,  
FERRARINI, MAZZA, D'AMATO CARLO, DEL BUE**

*Presentata il 4 ottobre 1988*

**Norme per l'inquadramento assicurativo dell'attività  
di manutenzione e impianto del verde pubblico e privato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono state più volte segnalate da parte di organizzazioni professionali e cooperative, le difficoltà incontrate da molte imprese singole e cooperative (agro-forestali e giovanili) che svolgono attività nella manutenzione e impianto del verde pubblico e privato.

L'orientamento amministrativo degli istituti previdenziali ed assistenziali quali l'INPS e l'INAIL, nonché alcuni pronunciamenti contrastanti della giurisprudenza hanno di fatto negato la natura agricola di tali attività, creando situazioni di forte sofferenza per molte imprese che si vedono così costrette a modificare il tipo di contribuzione, da agricola ad industriale, o a sanare situazioni precedenti l'uscita della legge n. 92 del 1979 concernente tra l'altra l'attività di forestazione.

Se non interviene una legge di chiarimento in armonia coi deliberati legislativi più innovativi (dai piani di settore, alle proposte di modifica della legislazione sociale) la maggior parte delle aziende, non in grado di sopportare i relativi maggiori oneri economici, sarebbero costrette a rinunciare all'attività del verde con conseguente forte riduzione della occupazione, o, nei casi più gravi, a cessare completamente la loro attività.

Stante questa precaria situazione, ed alla luce di varie iniziative, prese di posizione, pareri autorevoli di istituzioni ed esperti, tutti concordi nel riconoscere come agricola l'attività di impianto e gestione del verde (si veda anche la significativa inclusione di questo settore nel Piano nazionale forestale), si richiede uno

specifico intervento di tipo legislativo, anche in relazione alla realtà di molte regioni italiane dove numerosa è la presenza di aziende singole o cooperative a base giovanile che garantiscono la manutenzione di grandi superfici di verde di diverse amministrazioni comunali e provinciali.

L'importanza strategica della forestazione e dell'aumento, nonché della tutela,

del patrimonio floro-vivaistico e del verde in generale è sotto gli occhi di tutti con l'emergenza ambiente.

Perciò, questo provvedimento rappresenta insieme un'azione di equità e di chiarimento legislativo e di sviluppo di un'imprenditorialità adeguata e non assistita, al servizio dell'ambiente, del territorio e dalla produzione agricola a fini ambientali.

## PROPOSTA DI LEGGE.

## ART. 1.

1. Nell'alea dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, le parole « lavoratori agricoli dipendenti, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato », sono sostituite dalle seguenti « lavoratori del settore agricolo gli occupati ».

## ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *e*) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano a lavori di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato ».

## ART. 3.

1. La lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 è sostituita dalla seguente:

« *a*) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi ».

## ART. 4.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i rapporti previdenziali, assistenziali e assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenze passate in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti.